

IL SISTEMA DI TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA PROVENIENTI DALLA NIGERIA, LA VIOLENZA DI GENERE E LA GIURISPRUDENZA

Nazzarena Zorzella

La condizione giuridica e sociale della donna in Nigeria, ed in particolare nell'Edo State, è bene sintetizzata nell'articolo di Odinakaonye Lagi, che offre lo spunto, insieme alle informazioni assunte in occasione del [Convegno a Lagos del febbraio 2020](#), per provare ad analizzare *se e come* quella specifica condizione sia rilevante ed *effettivamente* presa in considerazione dalle Istituzioni italiane quando una donna nigeriana trafficata (o potenzialmente tale) entra nel sistema di protezione sociale (art. 18 TU d.lgs. 286/98) o in quello della protezione internazionale (d.lgs. 251/2007 e d.lgs. 25/2008).

Vari studi e report attestano che, da anni, proviene dalla Nigeria ed in particolare dall'Edo State (nel sud del Paese) la stragrande maggioranza delle donne trafficate a fini di sfruttamento sessuale che arrivano sul territorio europeo o vengono trattenute nei Paesi di transito ed in particolare in Libia^[1].

Se fino agli anni 2012-2013 l'intervento istituzionale, di tutela delle donne vittime di tratta, si è sviluppato prevalentemente (quando non esclusivamente) nell'ambito dell'art. 18 TU immigrazione d.lgs. 286/98, negli ultimi anni sono decisamente aumentate, in Italia, le richieste di riconoscimento della protezione internazionale da parte (anche) di donne nigeriane, molte delle quali presentano indicatori di assoggettamento al traffico di esseri umani. Non si hanno, tuttavia, dati statistici sui tassi di accoglimento di tali richieste, né in sede amministrativa né giudiziaria, e pertanto l'analisi che segue offre una riflessione a partire da dati empirici ed esperienziali.

L'elemento centrale che consente ad una donna vittima di tratta di avere tutela, sia nel sistema ex art. 18 TU immigrazione che in quello della protezione internazionale (d.lgs. 251/2007 – d.lgs. 25/2008 – d.lgs. 142/2015), è la sua **collaborazione** con le autorità italiane, pur declinata in maniera differente nell'uno e nell'altro, ma con il rischio che entrambi sottendano la pretesa di sottomissione della donna da un sistema (quello criminale) all'altro (quello della tutela istituzionale).

Nel dispositivo giuridico della protezione sociale, di cui all'art. 18 TU 286/98, pur non essendo attivabile solo a fronte di collaborazione finalizzata alle indagini giudiziali o di polizia ma anche attraverso la mera accettazione di entrare in un progetto sociale dell'Ente locale, nella prassi il primo percorso (cd. giudiziario) è diventato prioritario e centrale, in quanto l'avvio e l'inserimento in un progetto sociale viene accordato solo se e solo in quanto la vittima di violenza o grave sfruttamento criminale fornisca informazioni utili all'autorità giudiziaria per combattere le reti criminali. Una prassi che, anche se non esclusiva, è certamente prevalente in moltissime realtà, in contrasto con la previsione di legge e nel silenzio degli Enti che gestiscono i progetti anti-tratta.

Nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, invece, la collaborazione è qualificata come **cooperazione** con l'autorità competente all'esame, che si traduce nel dovere di rendere dichiarazioni sulla vicenda personale coerenti, non contraddittorie e il più dettagliate possibile. Caratteristiche che, se assenti, impediscono l'attivazione del correlato dovere dell'autorità che esamina la domanda di cooperare essa stessa con il/la richiedente asilo, accertando cioè se quella narrazione sia coerente con le pertinenti informazioni sul Paese di origine. Si tratta del complesso processo di esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e di valutazione della credibilità, delineato nell'art. 3 d.lgs. 251/2007 e negli artt. 8, co. 3 e 27, co. 1-bis d.lgs. 25/2008, all'esito del quale può essere riconosciuta una delle due forme di protezione internazionale (rifugio politico o protezione sussidiaria) o la forma complementare, oggi definita di "protezione speciale" (fino al 2018: protezione umanitaria).

Se si mette in relazione quel tipo di collaborazione/cooperazione alla specificità della condizione di vittima di tratta, difficilmente essa potrebbe, astrattamente, rientrare nella protezione internazionale perché una delle caratteristiche che emergono in moltissimi studi e report è la frammentarietà, la contraddittorietà e la "reticenza" della vittima di tratta a raccontare di sé che, tradotte nel sistema asilo, equivalgono a non cooperazione/non collaborazione.

Come detto, nel meccanismo giuridico dell'art. 18 TU immigrazione, la prassi instauratasi nel corso degli anni, dal 1998 ad oggi, ha spostato sempre più il baricentro dell'equilibrato sistema verso il versante penale, con forte resistenza delle autorità di pubblica sicurezza a rilasciare un permesso di soggiorno in assenza di denuncia degli sfruttatori e/o dei trafficanti, ciò che potrebbe avere contribuito all'aumentato ingresso delle donne trafficate nel sistema della protezione internazionale, che non richiede formalmente alcuna denuncia.

Va, tuttavia, precisato che questa implementazione è stata determinata non tanto o non solo da una maggiore "facilità" di accesso al sistema asilo, ma, ancor prima e ancor di più, da una trasformazione

della criminalità organizzata nell'ultimo decennio, dall'implosione della Libia a partire dal 2011, e, non da ultimo, per effetto delle politiche dell'Unione europea e dell'Italia, sempre più restrittive e caratterizzate da una sostanziale chiusura dei confini, in assenza di mezzi legali di ingresso. Insieme di fattori che ha determinato sia una modifica ed un adattamento nell'organizzazione del traffico di esseri umani, sia il mescolamento dei flussi migratori, unendo vittime di tratta e persone in fuga da altre violazioni dei diritti umani o da conflitti armati, con arrivi sempre più imponenti, dal 2013-2014 in poi, provenienti dalla Libia. In questo nuovo scenario, che ha sostanzialmente accorpato i flussi migratori, l'unico modo per non essere immediatamente rimpatriati/e o divenire presenze illegali sul territorio nazionale è stato chiedere asilo già negli hot-spot, cioè nei luoghi creati dal 2015 nei porti di sbarco, ove avveniva e avviene tutt'ora l'immediata distinzione tra richiedente asilo e migrante economico, con conseguente avvio, per i/le primi/e, nel sistema di accoglienza/asilo e per i/le secondi/e nel percorso finalizzato all'espulsione, trattandosi di persone entrare senza autorizzazione, i cd. clandestini.

Anche l'imprescindibilità del percorso della protezione internazionale ha determinato, dunque, l'aumento nel sistema asilo delle richiedenti asilo vittime di tratta, soprattutto provenienti dalla Nigeria, il cui numero è decisamente aumentato dal 2014^[2]. Dai dati di esperienza parrebbe che una percentuale minore di donne vittime di tratta abbia avuto accesso al sistema della protezione internazionale al di fuori di quello scenario, cioè presentando domanda d'asilo dopo molto tempo dagli sbarchi e/o dall'arrivo in Europa e spesso dopo avere subito a lungo sfruttamento, della prostituzione o di altre forme criminali violente, sul territorio italiano o europeo.

*

Dalla brevissima descrizione dei due sistemi di tutela emerge inequivocabilmente che la collaborazione o la cooperazione della vittima di tratta è elemento comune ad essi e, soprattutto in ambito amministrativo, il risultato è "nessuna collaborazione, nessuna tutela".

La peculiarità del soggetto astrattamente destinatario dei due sistemi di tutela ha fatto sì da rendere necessaria una loro relazione, non fosse altro per offrire al sistema asilo l'esperienza maturata negli anni all'interno del sistema anti-tratta nell'individuazione della qualificazione soggettiva di vittima di tratta. E' così che si è dato vita ad una sorta di protocollo tra le due istituzioni, espresso nelle **Linee Guida 2017 UNHCR e Ministero dell'interno, L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**, aggiornate nel gennaio 2021 alla luce dell'esperienza

acquisita nell'ambito dell'applicazione della precedente versione^[3]. Uno degli aspetti principali delle Linee Guida riguarda vere e proprie Procedure Operative Standard finalizzate, per l'appunto, a qualificare un/una richiedente asilo come vittima di tratta attraverso l'individuazione di indicatori esemplificativi, ovvero sia elementi della vicenda raccontata dalla potenziale vittima che, secondo un quadro esperienziale, fanno sì che sia "identificata" come tale e pertanto potenzialmente riconoscibile di protezione. Indicatori che riguardano luogo e modalità di reclutamento, itinerario modalità e tappe del percorso migratorio, età anagrafica diversa da quella reale, e, per quanto qui interessa, «*Racconto contraddittorio o relativo a fatti che ricorrono frequentemente nelle domande di protezione internazionale a causa di una riluttanza/paura a raccontare la propria storia nella sua interezza - Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) - Resistenza a riferire rispetto all'attuale situazione personale*» (pag. 51 Linee Guida 2021).

Elementi, questi ultimi, che astrattamente confliggono con la norma generale che, come detto, nell'ambito della protezione internazionale richiede coerenza e non contraddittorietà delle dichiarazioni del/della richiedente asilo, ma che, invece, assumono un diverso significato se emergono in un contesto di accertamento della tratta. In altri termini, ciò che deve essere coerente e lineare nella domanda d'asilo "ordinaria", quando essa proviene da vittima di traffico di esseri umani è proprio l'incoerenza, la contraddittorietà, la frammentarietà ed anche la mendacia del racconto ad integrare la qualificazione di vittima. Il sistema generale sembra, dunque, essersi adattato alla specificità della condizione del/della richiedente asilo vittima di tratta, in coerenza con il principio generale che impone l'esame "caso per caso" della domanda di protezione internazionale e di tenere conto della specificità della persona (art. 3 d.lgs. 251/2007).

Per raggiungere l'obiettivo della corretta qualificazione del/della richiedente asilo, le Linee Guida hanno introdotto anche il sistema del *referral*, ovvero sia l'intervento dell'Ente anti-tratta nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, in qualità di esperto esterno nell'individuazione della vittima di traffico di essere umani, ma che ha avuto un effetto per gran parte distorsivo, in quanto ha comportato l'affidamento, di fatto, a quegli Enti della valutazione della credibilità della (potenzialmente) vittima di tratta. Valutazione nella quale è tornata ad essere centrale la collaborazione della donna che, se assente, ha determinato in moltissimi casi la negazione della protezione internazionale. Collaborazione che, va precisato, non è necessariamente finalizzata alla denuncia, ma non può sottacersi che il fatto stesso di non essere collaborativa con l'Ente, evitando di raccontare esattamente la propria vicenda e riferire i nomi dei trafficanti, impedisce che

questi elementi possano poi essere trasmessi d'ufficio all'autorità giudiziaria per l'avvio di indagini penali, in virtù dell'obbligo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di riferire all'autorità giudiziaria la possibile esistenza di un reato procedibile d'ufficio, qual è il reato di tratta di cui all'art. 601 c.p. Ma anche volendo escludere un simile rischio di denuncia d'ufficio, non vi è dubbio che la pretesa di collaborazione, intesa come coerenza e precisione della narrazione, rappresenta un forte timore per la vittima, di ripercussioni su di sé o sui familiari nel Paese di origine, che da sempre connota la forte resistenza delle donne vittime di tratta a rivelare i dettagli della propria vicenda, tant'è che proprio per evitare tale rischio, l'art. 18 TU immigrazione del 1998 aveva evitato di collegare imprescindibilmente la protezione al percorso penale ma, purtroppo, quell'approccio è andato via via scemando nel corso degli anni, come già detto.

Evidente è il cortocircuito giuridico provocato, nella prassi, dall'intreccio dei due sistemi: la collaborazione della vittima di tratta, richiesta nel percorso di cui all'art. 18 TU immigrazione d.lgs 286/98, è oggi transitata nel procedimento della protezione internazionale, anche se esso non lo richiede per la specifica categoria delle vittime di tratta, divenendone, ciò nonostante, requisito imprescindibile per il riconoscimento della tutela.

Esemplificativa è una recente [decisione della Commissione territoriale di Bologna](#), che ha negato la protezione internazionale per difetto di collaborazione della richiedente, pur in presenza di chiari indicatori della tratta rinvenuti nelle dichiarazioni della richiedente.

La "collaborazione" della vittima di tratta è diventato, dunque, un elemento di entrambi i sistemi, che di per sé rappresenta una fortissima criticità, sia in termini di loro efficienza, che di adeguata applicazione della tutela ad essi sottesa, perché in entrambi i casi sposta l'attenzione dalla finalità di tutela della persona che ha già subito gravissime violazioni di diritti umani alle esigenze dello Stato di combattere il traffico degli esseri umani, confinando la prima a mero strumento di indagine (peraltro non sempre di per sé ritenuto "utile" alle indagini).

*

Questo sguardo distorto alla vittima di tratta contiene in sé un ulteriore aspetto critico, ovvero la omessa considerazione della condizione personale e sociale di partenza, cioè se sia stata questa a determinare l'«occasione» affinché una donna divenga vittima di tratta e, correlativamente, se sia essa a rappresentare il fattore di rischio in caso di rimpatrio, facendola tornare in un contesto, sociale e/o normativo, di per sé produttore di violenza, variamente declinata, esponendola nuovamente al rischio di persecuzione di genere.

In altri termini, fermo restando che il fenomeno della tratta ha un rilievo giuridico in sé, prova di avvenuta gravissima violazione dei diritti umani fondamentali della vittima (che di per sé rappresenta elemento di fondatezza del timore di rientro, ex art. 3, co. 4 d.lgs. 251/2007), limitarsi ad esso senza prendere in considerazione la condizione di partenza della donna, individuale e sociale, esclude che venga in rilievo il genere quale fattore di persecuzione e dunque che le istituzioni lo valutino come elemento di fondatezza del timore in caso di rimpatrio, imprescindibile per il riconoscimento della protezione internazionale.

Allo stato attuale, i decisori, amministrativi o giudiziali, sembrano propensi a valutare il rischio di rimpatrio esclusivamente o prevalentemente in relazione al rischio di re-trafficking, soprattutto con riguardo alle donne nigeriane, evidenziando l'inadeguatezza o l'insufficienza delle misure istituzionali approntate dallo Stato federale della Nigeria e/o dai singoli Stati, come l'Edo State, per una protezione o un reinserimento sociale della donna rimpatriata.

In realtà, lo sguardo deve necessariamente ampliarsi e comprendere quale sia l'origine dello sfruttamento criminale ai fini sessuali o lavorativi, tenuto conto che la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia con la legge n. 77/2013, riconosce la **natura strutturale della violenza contro le donne**^[4], declinando in termini ampi il concetto di violenza^[5] e precisando che «*l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato*» (art. 3). Tra gli obblighi indicati per lo Stato anche quello di adottare misure «*basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale*» (art. 18 Conv.)^[6].

La Convenzione indica, dunque, l'imprescindibilità di tenere conto del contesto sociale in cui si origina la violenza, variamente intesa, avendo come finalità principale la sicurezza della vittima, che altro significa evitare che ricada in un circuito di violenza analogo a quello che l'ha originata.

Nello specifico della relazione tra asilo politico e violenza di genere, l'art. 60 della Convenzione stabilisce che «*Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.*».

La necessità di assumere una prospettiva di genere e, dunque, riconoscere la violenza di genere come forma di persecuzione o di danno grave, è bene argomentata nell'articolo di E. Rigo, nel focus qui presentato, e va ribadito che per garantire le prescrizioni della Convenzione di Istanbul occorre non solo individuare correttamente, in astratto, gli indicatori della tratta e calarli nel caso specifico ma anche e soprattutto comprendere le origini di quella condizione, al fine prioritario ed imprescindibile di preservare la sicurezza della vittima dalla re-immissione in un contesto produttore della medesima violenza che l'ha originata.

In questa prospettiva, è irrilevante la "collaborazione" della donna vittima di tratta finalizzata, di fatto, alle indagini giudiziarie, perché, come detto, sposta l'attenzione da un sistema di tutela ad uno sanzionatorio, che ha tutt'altre finalità, che possono comprendere *anche* la tutela della vittima, ma in maniera collaterale ed eventuale. Se pretesa, quella collaborazione si pone in un orizzonte opposto alle finalità perseguite dalla Convenzione di Istanbul, dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, dalla normativa europea sulla protezione internazionale e, non da ultimo, dall'art. 10, co. 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda la condizione delle donne in Nigeria, l'articolo di Odi Lagi descrive la discriminazione che subiscono, sia per effetto di dispositivi giuridici veri e propri, sia per tradizioni ancora consolidate, tali da far ritenere che il rimpatrio di una donna già vittima di traffico di esseri umani sia in sé rischio di persecuzione o di danno grave. Infatti, se la persecuzione di genere comprende *qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato*, non vi è dubbio che qualora sia accertato il rischio di subirla nuovamente, in ragione della propria storia personale, del contesto familiare e sociale di provenienza, va ritenuto integrato quel fondato timore che da luogo alla protezione internazionale.

Breve rassegna di giurisprudenza italiana in riferimento alla violenza di genere e alla tratta

Il problematico intreccio tra i sistemi di protezione attivabili per le vittime di tratta e le criticità che ne sono conseguite, così come la scarsa rilevanza della persecuzione di genere quale fattore di per sé integrante il bisogno di protezione internazionale, sono ben visibili in molte decisioni amministrative delle Commissioni territoriali, rispetto alle quale rare sono le decisioni che, invece, tali elementi

considerano (una [recente decisione della Commissione territoriale di Torino](#) si discosta dall'orientamento prevalente, riconoscendo lo status di rifugio politico a ex vittima di tratta, in Italia da anni, il cui rischio in caso di rimpatrio è stato rinvenuto non tanto nel re-trafficking quanto nella marginalità sociale e nello stigma connessi al ritorno in Nigeria).

Nello specifico della tratta, più sfumate appaiono, invece, le decisioni giurisprudenziali, le quali, da un'iniziale generica considerazione della condizione femminile, paiono approfondire sempre più la specifica condizione della donna vittima di violenza di genere, compresa la tratta, man mano che la peculiare condizione è "entrata" nel sistema dell'asilo. Nel contempo, esistono orientamenti giurisprudenziali che richiamano, implicitamente o esplicitamente, il tema della "collaborazione" della vittima di tratta quale presupposto per il riconoscimento di una forma di protezione.

Pur nella non esaustività della rassegna, tra le pronunce di merito e nello [specifico della tratta](#), si segnalano quelle che danno atto di una collaborazione con un Ente anti-tratta (Trib. Bologna 16.12.2020 - RG. 9833/2018; Trib. Bologna 11.1.2019 - RG. 19126/2017; Trib. Firenze, 8.7.2019 - RG. 16524/2017), mentre altre non ne fanno cenno (Trib. Messina 7.12.2020-RG. 1927/2020; Trib. Firenze, 21.3.2020 RG. 11819/2017; Trib. Roma 29.4.2020; Tribunale di Milano, 22.10.2020 - RG. 42241/2018). Da precisare che alcuni Tribunali (Firenze e Roma) risultano fare ricorso a collaborazioni con Enti anti-tratta, non per averne una valutazione ma un ausilio nell'accertamento degli indicatori di tratta, secondo le Linee Guida UNHCR e Ministero dell'interno del 2017, di recente aggiornate.

Vi sono pronunce che evidenziano sempre più l'irrelevanza della credibilità delle dichiarazioni o della necessità di auto-riconoscimento della qualità di vittima di tratta (Trib. Messina, 7.12.2020 - RG. 1927/2020; Trib. Milano 21.10.2020 - RG. 42241/2018).

Quanto al rischio in caso di rimpatrio, si va dalle pronunce nelle quali è accertato in relazione al rischio di ritorsione o re-trafficking (Trib. Bologna 16.12.2020 - RG. 9833/2018; Trib. Bologna 11.1.2019 - RG. 19126/2017; Trib. Firenze, 8.7.2019 - RG. 16524/2017), a quelle che sempre più rinvergono il rischio con riguardo alla persecuzione di genere (Trib. Firenze 21.3.2020 - RG. 11819/2017; Trib. Roma 29.4.2020).

Una riflessione particolare, più articolata, merita la **giurisprudenza di legittimità**, che nel corso degli anni sta progressivamente valorizzando la violenza di genere quale fattore per il riconoscimento di una forma di tutela all'interno del sistema d'asilo. Va, tuttavia, detto che non sempre essa è ritenuta integrante i presupposti del rifugio politico quanto, invece, della protezione sussidiaria o di quella

umanitaria. Approccio che appare di per sé contraddittorio, poiché se la persecuzione di genere è motivo di protezione, se essa fonda le proprie origini in distinzioni arbitrarie che muovono da un disvalore del genere femminile su cui tutte le società si sono fondate, quella condizione, se accertata, e le conseguenze che ne sono derivate in termini di violazione di diritti fondamentali, dovrebbe inevitabilmente integrare i presupposti per il rifugio politico, posto che l'art. 1A della Convenzione di Ginevra offre tutela a chi è perseguitato o discriminato in ragione, tra le altre, della *“appartenenza a un determinato gruppo sociale”*, quale è, ormai pacificamente, quello delle donne, come bene evidenziato da Enrica Rigo.

Non vi è ragione giuridica, dunque, che giustifichi il riconoscimento di forme minori di protezione alle richiedenti asilo che motivano la richiesta di protezione in forza di una storia personale che esprime quella persecuzione o discriminazione e sembra di scorgere nelle decisioni una sorta di pudore/resistenza ad attribuire pieno significato giuridico alla persecuzione di genere, quasi che nasconda la difficoltà a considerarla questione universale che interroga ogni persona e ogni società, e le cui risposte non sono né facili né scontate perché coinvolgono tutte e tutti noi.

La breve rassegna di seguito indicata è esemplificativa di questo approccio anche se va sottolineata una tendenza, ancora da consolidare ma certamente importante, ad un approccio di genere alla questione femminile laddove incontra il sistema istituzionale delle tutele.

Con riguardo, in generale, alla **violenza di genere**, partendo dalle pronunce più risalenti, **l'ordinanza n. 25463/2016 della Cassazione** qualifica il matrimonio forzato di una donna nigeriana una *«grave violazione della dignità e, dunque, trattamento inumano e degradante che integra un danno grave»*, presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, irrilevante che il contesto di violenza sia privato se lo Stato non offre adeguata tutela. Con la **decisione n. 28152/2017**, la Corte annulla la decisione del grado d'appello (che aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Bologna di riconoscimento della protezione sussidiaria a donna nigeriana vittima di pratiche successive discriminatorie) e, richiamando espressamente la Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata in Italia con legge n. 77/2013), qualifica violenza domestica l'imposizione ad una donna di unirsi in matrimonio con il cognato, dopo la morte del marito, per effetto di pratiche religiose o tradizionali. Interessante il passaggio in cui la Corte afferma che la vicenda della richiedente asilo rientra nella fattispecie del rifugio politico, perché la persecuzione subita è perpetrata per la sua appartenenza ad un gruppo sociale *«ovvero in quanto donna»*.

Sempre del 2017 è l'ordinanza **n. 12333/2017** che, in relazione ad una richiedente asilo del Marocco, ha censurato il diniego di protezione opposto dai giudici di merito, richiamato l'ampia definizione di violenza domestica contenuta nella Convenzione di Istanbul e qualificato il trattamento inferto alla donna, da parte del marito, inumano e degradante ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007 (protezione sussidiaria).

Sempre sul piano generale, meritano di essere segnalate: la pronuncia **n. 18803/2020** (che censura la decisione di merito di non riconoscimento di alcuna forma di protezione per una donna albanese vittima di violenza domestica, ritenuta non credibile, evidenziando che anche la denigrazione della donna è uno dei sistemi di esercizio della violenza e che questa non può mai essere una questione privata ma una persecuzione personale rientrante nella fattispecie del rifugio politico); l'ordinanza **n. 17954/2020** (relativa alla pratica delle MGF in Mali e alle conseguenze sui genitori che si rifiutano di praticarla); l'ordinanza **n. 21437/2020** relativa al rischio di matrimonio forzato di una donna dello Sri Lanka, con cui la Cassazione ha censurato il giudice di merito per non avere valutato che esso compromette il diritto all'autodeterminazione della persona e rappresenta una grave lesione alla dignità della donna, rientrante nella qualificazione di trattamento inumano e degradante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Interessante, ma con sintetica motivazione, la pronuncia **n. 27258/2020**, che ha riguardato una richiedente asilo della Nigeria che aveva lamentato una violenta sottomissione da parte del compagno, in Nigeria, e la paura connessa alla di lui appartenenza ad un cult. La Corte di legittimità ha censurato il Tribunale che aveva negato ogni forma di protezione per difetto di credibilità, omettendo di verificare se *“il predetto rischio sussista, a prescindere dal rapporto con il suo ex convivente, con riferimento alla – pure dedotta – condizione di donna in un contesto socio-familiare particolarmente degradato”*.

Nello specifico della tratta significative sono le seguenti pronunce della Cassazione.

L'ordinanza **n. 17698/2018** ha ritenuto generico il richiamo alla *“tragica situazione”* delle donne in Nigeria e dunque confermato il diniego di protezione ad una richiedente asilo nigeriana che riferiva di essere stata vittima di tratta 10 anni prima e prospettava il rischio di rimpatrio per la pericolosità delle organizzazioni nigeriane ivi presenti e per la condizione della donna, in generale.

L'ordinanza della Cassazione **n. 29603/2019** ha annullato una decisione di merito che aveva negato ogni forma di protezione ad una richiedente asilo della Nigeria perché ritenute contraddittorie ed

inverosimili le sue dichiarazioni, anche se aveva ritenuto verosimile il fatto storico, ovvero sia la parte in cui la donna affermava di essere stata venduta da un'amica ai trafficanti, da questi portata in Libia e qui costretta alla prostituzione, oltre che incarcerata. La Cassazione richiama, preliminarmente, l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo anche alle violenze subite in Paesi di transito, quale ad esempio la Libia, quantomeno ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, stante la condizione di vulnerabilità che ne è derivata, ma soprattutto censura il fatto che il "*Tribunale, pur considerando pacifico che la ricorrente sia stata "venduta" tramite un'amica - il che vuol dire che, presumibilmente, ella sia stata vittima del fiorente traffico di esseri umani tra la Nigeria e la Libia - in contrasto con la normativa in materia (a partire dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008) non risulta che abbia dato alcun peso a questo fatto*", così venendo meno al proprio dovere di accertare se a quei fatti possa o debba corrispondere una forma di protezione internazionale, tenuto conto che la vendita in sé rappresenta una violenza ed una forma di schiavitù.

L'ordinanza n. **1104/2020** ha riguardato una richiedente asilo della Nigeria, che aveva riferito di avere subito sfruttamento sessuale durante il viaggio migratorio ed in particolare in Libia, dove era stata costretta alla prostituzione, temendo il rischio di re-trafficking in caso di rimpatrio. Rischio che la Cassazione ha, sorprendentemente, escluso perché prima della partenza la donna svolgeva attività di parrucchiera. La Corte ha, invece, annullato la decisione di merito per non avere effettivamente valutato la vulnerabilità della richiedente asilo derivata dall'essere stata esposta a ripetuti episodi di violenza sessuale, sia in Nigeria che in Libia, tale da doversi interrogare "*sulla residua capacità di una donna assoggettata a tali esperienze di essere sottoposta, e di poter ancora accettare, sopportare e subire una qualsiasi ulteriore forma di violenza – benchè di tipo ed intensità sicuramente diversa*". La Cassazione non richiama la Convenzione di Istanbul ma, invitando il giudice a cui ha rinviato la causa a valutare i presupposti per la protezione umanitaria, ha richiamato fonti di informazione che denunciano che in Nigeria la violenza domestica è "*molto diffusa ed endemica*" e "*può consistere in abusi fisici, morali, psicologici, sessali, economici ovvero in costrizioni e minacce, intimidazioni ed isolamento*".

Con l'ordinanza n. **24573/2020** la Cassazione ha affrontato la questione della **non collaborazione** della donna vittima di tratta con le autorità, a cui era stata negata la protezione proprio in ragione di essa e dunque per ritenuta non credibilità. La pronuncia presenta svariati profili di interesse, tra i quali la mancata audizione da parte del giudice di merito nonostante siano stati rinvenuti "elementi sintomatici" di un percorso di tratta dalla Nigeria a scopo di sfruttamento sessuale, attestato anche da lesioni sul corpo frutto di atti di violenza.

In relazione alla credibilità la Cassazione afferma un principio importante, che si discosta dagli ordinari parametri giuridici per l'esame della domanda di protezione internazionale, ovvero che *“la trattazione della domanda di protezione internazionale di una giovane donna possibile vittima di tratta deve assumere caratteristiche del tutto particolari, con riferimento in particolare all'attività istruttoria e all'audizione della richiedente. Nel senso, cioè, che il giudice non deve fermarsi a verificare inverosimiglianza, incongruenza e lacunosità del racconto e la sua coerenza con le informazioni relative al Paese di origine, ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per far emergere la storia di tratta nonostante il contrasto con l'apparente allegazione della ricorrente, avvalendosi dello strumento dell'audizione in sede giurisdizionale, paradigmaticamente indispensabile, al fine di riconoscere attraverso il racconto l'esistenza di una diversa realtà storica, di una diversa vicenda umana e la tratta sotterranea occultata dalla stessa richiedente.”*

La Corte evoca anche le informative previste dall'art. 18 TU 286/98 ma non approfondisce la relazione tra i due sistemi.

Sempre con riguardo al tema della *“non collaborazione”*, declinato in termini di mancato auto-riconoscimento della qualità di vittima, si pone [l'ordinanza della Cassazione n. 1750/2021](#), di annullamento di una decisione della Corte d'appello di Bari, che aveva diniegato a richiedente asilo nigeriana ogni forma di protezione perché la donna affermava di non avere subito alcun sfruttamento sessuale criminale nonostante dalle sue dichiarazioni fossero emersi molti indicatori che la qualificavano vittima di tratta, tali per cui il giudice d'appello aveva trasmesso d'ufficio gli atti alla Procura della Repubblica e al Questore per la verifica dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. ^[7].

La Cassazione evidenzia la contraddittorietà della valutazione negativa della credibilità espressa dal giudice di merito, in quanto pur avendo verificato l'esistenza degli indicatori della tratta ha dato prevalenza al *«fatto che l'istante abbia negato di trovarsi in tale condizione»*, così ritenendo imprescindibile la *«esplicita ammissione da parte della richiedente asilo di essere stata in passato ed anche all'attualità vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale»*. Auto-riconoscimento irrilevante, secondo la Cassazione perché *«ove gli indici di tratta e di sfruttamento sessuale o lavorativo di cui alle Linee Guida emergano dal racconto della richiedente, che in effetti nel caso di specie ha reso dichiarazioni generiche e non credibili sul viaggio dalla Nigeria all'Italia, su chi l'ha pagato, così come sulla libertà della sua attività prostitutiva, il mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento della richiedente non appare idoneo ad impedire al giudice di riconoscere la condizione di vulnerabilità personale di cui la richiedente è oggettivamente portatrice ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari»*.

Decisione importante, del tutto coerente con le regole di valutazione delle domande d'asilo basate sulla condizione di vittima di traffico di esseri umani, come elaborate dalle Agenzie umanitarie, ma che, nel contempo, presenta un evidente, preoccupante, limite laddove racchiude il caso all'interno della "sola" protezione umanitaria, cioè la forma più debole e precaria di tutela, non tanto per i presupposti sui quali si fonda quanto sul permesso di soggiorno ad essa correlato.

Di segno diverso [l'ordinanza n. 10/2021](#) con cui la Cassazione ha affrontato il caso in cui una richiedente asilo nigeriana aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugio politico dal Tribunale di Bologna, annullato poi dalla Corte d'appello per ritenuta non credibilità delle dichiarazioni. La Cassazione contesta i criteri in forza dei quali il giudice d'appello aveva qualificato non credibili le dichiarazioni della richiedente e, richiamata la definizione di rifugio politico nonché l'art. 60 della Convenzione di Istanbul che ricomprende la persecuzione di genere tra i motivi di rifugio politico o di protezione complementare, afferma che *"deve poi essere riconosciuta la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, per tale dovendosi intendere qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisca le donne in modo sproporzionato (Preambolo e art.3, lett. d Convenzione Istanbul 11 maggio 2011)".* Principi che la Corte declina nello specifico del sistema asilo, ricordando che il/la richiedente può presentare elementi di fatto anche solo "in via indiziaria" rispetto ai quali è dovere del giudice assumere un ruolo attivo acquisendo le informazioni specifiche sul Paese di origine, e, con particolare riguardo al fenomeno della tratta la Corte lo inquadra all'interno della fattispecie del rifugio politico ed afferma che l'approfondimento del giudice deve essere tanto più pregnante *«nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di "vendita" della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l'assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)».*

Va, infine segnalata una recentissima, per molti versi innovativa, pronuncia della Cassazione, **n. 2464/2021**, con cui la Corte, censurando una sentenza della Corte d'appello di Milano, offre un importante inquadramento della questione "tratta" nel sistema d'asilo. Il giudice muove le mosse, innanzitutto, dalla valutazione della credibilità delle dichiarazioni di una richiedente asilo nigeriana, ribadendo che non solo è errato isolare aspetti secondari della narrazione perdendo di vista l'insieme, ma che le contraddizioni stesse devono *«essere apprezzate dal giudice di merito tenendo*

conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, o potenziale vittima, di tratta, la quale si esprime innanzitutto nella difficoltà di riferire, di fronte ad estranei, una storia che è evidentemente incentrata su vicende assolutamente personali», per le quali può intervenire un riserbo, una vergogna, una difficoltà di riferire ad estranei dettagli che possono incidere negativamente anche sulla propria stima personale. Sul piano strettamente giuridico la Corte ribadisce che la valutazione della credibilità non può appartenere alla soggettiva percezione del decisore, che deve invece rispettare le regole di diritto delineate nell'art. 3 d.lgs. 251/2007 e dall'art. 8 d.lgs. 25/2008 ovvero sia riscontrando oggettivamente la vicenda narrata dal/dalla richiedente asilo alla luce delle pertinenti fonti di informazione. Tanto premesso, la Cassazione entra nello specifico della condizione di vittima, accertata o potenziale, di tratta a fini di sfruttamento sessuale, richiamando la normativa internazionale (Protocollo delle Nazioni unite contro la tratta del 2000, Convenzione di Istanbul del 2011), quella europea (Direttiva 2011/36/UE) e quella nazionale relativa al sistema asilo (d.lgs. nn. 251/2007, 25/2008 e 142/2015), le quali considerano la specificità della condizione in esame, che ha un collegamento diretto con la Convenzione di Ginevra del 1951 la quale offre protezione anche ai gruppi sociali, tra i quali le donne.

Riprendendo la definizione di vittima di tratta contenuta nel Protocollo di Palermo del 2000 e rinvenendo che una forma di tutela apprestata dall'ordinamento nazionale è l'art. 18 TU immigrazione d.lgs. 286/98, la Cassazione afferma che questa norma non è affatto di ostacolo al riconoscimento della protezione internazionale, se accertata secondo i criteri di cui s'è detto e valutata la fondatezza del timore. Ed è rispetto a questo elemento, del timore, che la Corte di legittimità compie un passo avanti significativo e coerente con le prescrizioni della Convenzione di Istanbul del 2011, oltre che con quella della Convenzione di Ginevra, affermando innanzitutto che esso deve essere "fondato" e non necessariamente caratterizzato da "certezza", e soprattutto deve essere «*messo in relazione con la situazione specifica del richiedente, e quindi del contesto dal quale lo stesso proviene*». La conclusione cui perviene la Cassazione è che «*la donna che riferisce di esser stata vittima, o potenziale vittima di tratta, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della protezione internazionale, sia con riguardo al timore immediato di tornare nel proprio Paese di origine ed essere in tal modo nuovamente esposta al pericolo dal quale essa è fuggita, sia con riferimento alla cd. "rivittimizzazione"*», intesa come re-immissione in un contesto sociale in cui le donne vittime di violenza sono stigmatizzate, ma anche con riguardo ad aspetti non direttamente connessi a quella condizione «*ma legati al contesto socio-economico degradato, o all'ambiente a forte connotazione maschilista, in cui si realizza la condizione di marginalità della donna, alla quale può -in via di fatto- essere negato financo il diritto di accedere alle ancorché scarsamente effettive forme di protezione previste dalla normativa locale.*»

In altri termini, lo sguardo della Corte non è solo o esclusivamente ad un pericolo connesso alla condizione di (già) vittima di tratta ma si allarga alla generale condizione sociale della donna, nel caso di specie in Nigeria, ove può essere esclusa/perseguita/discriminata in quanto donna, con il rischio di indurre una «sostanziale riduzione in schiavitù», che esclude ogni possibile qualificazione privatistica della vicenda personale. Quella stessa condizione che, la Corte non lo esplicita ma lo sottende in maniera evidente, può avere originato lo sfruttamento sessuale e criminale che ha determinato la partenza della richiedente asilo dal proprio Paese.

*

Questa breve rassegna ha inteso dar conto di un'evoluzione della giurisprudenza che, se consolidata, può condurre verso un approccio alla questione femminile, declinata con riguardo alla violenza di genere, conforme alle norme internazionali, cioè che considera la sua natura strutturale, unico modo per provare ad affrontarla e risolverla. Occasione che dovrebbe andare di pari passo con una riflessione interna anche al mondo, variegato, degli enti anti-tratta che entrando in relazione con le vittime straniere di violenza di genere sappia unire le caratteristiche comuni o quei fili di una trama comune che consenta da un lato di superare la contrapposizione noi/loro (che ci fa ritenere, erroneamente, estranei alla produzione di violenza), nel contempo riposizionando la condizione delle donne vittime di violenza nell'alveo dei diritti umani inviolabili.

[1] Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/41/46/Add.1), 16 aprile 2019

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/G1910872.pdf>

Report EASO, *Nigeria. La tratta di donne a fini sessuali*, dell'ottobre 2015

https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf

Report EASO, *Nigeria. Actors of Protection*, novembre 2018

https://www.ecoi.net/en/file/local/2001364/2018_EASO_COI_Nigeria_ActorsofProtection.pdf

Report EASO, *Country Guidance: Nigeria*, febbraio 2019

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf

Report EASO, *COI Report Nigeria, Targeting of individuals*

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf

Report Human Rights Watch, "You Pray for Death". *Trafficking of Wo-men and Girls in Nigeria*, 27.8.2019

<https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria>

Report of Shared Learning Event held in Lagos, del 2018, di P. Hynes, L. Gani-Yusuf, P. Burland, J. Dew, A. Olatunde, A. Thurnham, I. Brodie, D. Spring and F. Murray, 'Vulnerability' To Human Trafficking: A Study Of Viet Nam, Albania, Nigeria and The Uk,

<https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1264/vulnerability-to-human-trafficking-nigeria.pdf>

Report ECPAT, *Religious, social and criminal groups in trafficking of nige-rian girls and women. The case of shrines, "Ladies'club" and "cultist groups"*

https://ecpat-france.fr/www.ecpat-france/wp-content/uploads/2019/04/WEB_rapport_nigeria_ENG.pdf

Report Home Office, *Country Policy and Information Note. Nigeria: Trafficking of women*, luglio 2019

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria - Trafficking - CPIN - v5.0 July 2019 .pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0_July_2019_.pdf)

Si vedano, inoltre, i vari report COI della Clinica legale international protection – Università di Roma 3 in

<http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/humanrightsrefugeelawlegalclinic/coi/>

[2] Per una ricostruzione del fenomeno, si veda F. Nicodemi, *Il sistema anti-tratta italiano compie venti anni. L'evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale*, in IUS MIGRANDI, Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia, a cura di M. Giovannetti e N. Zorzella, liberamente scaricabile: <http://ojs.francoangeli.it/omp/index.php/oa/catalog/book/553>

[3]

<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

[4] Preambolo: «Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»

[5] Art. 3 lett. a): «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».

[6] Cfr. E. Rigo, *La protezione internazionale alla prova del genere: elementi di analisi e problematiche aperte*, in *Questione giustizia*

https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-internazionale-alla-prova-del-genere-elementi-di-analisi-e-problematiche-aperte_538.php

[7] Ai sensi dell'art. 32, co. 3-bis d.lgs. 25/2008, se la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nega la protezione internazionale e quella speciale, può rinviare al questore nel caso ravvisi i presupposti dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.pc.: "3-bis. *La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.*"